

Documento tecnico del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Titolo:

DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Redatto dal

Gruppo di lavoro “Linee Guida AIAS per VdR “ - Comitato Tecnico C2.1

Preparato da:

Amendolia Giovanni (coordinatore)

Balzano Sara

Carozzi Giorgio

Crivelli Paolo Maria

Emmanuele Vittorio

Pirrone Gaetano (segretario)

Servedio Carlo Alberto

Tacconi Felice Giuliano

Edizione 0	del 06/07/2006
Revisione 1	del 02/02/2007
Revisione 2	del 20/10/2008
Revisione 3	del 02/12/2008

Approvato dal Comitato tecnico il 17/10/2008

Messo in inchiesta pubblica dal 20/10/2008 al 25/11/2008

Coordinatore del “forum” Ing. Gaetano Pirrone

Approvato in via definitiva dal Comitato tecnico il 02/12/2008

Approvato dal Coordinatore operativo del CTS - Ing. Roberto Capra il 13/11/2008

Ratifica del Consiglio Direttivo per i documenti di indirizzo associativo il 26/11/2008

(solo per i documenti di “indirizzo associativo”)

DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

PREMESSE

Il presente documento è stato elaborato dal “Comitato AIAS C. 2.1 – Gruppo di lavoro Procedura “Valutazione dei Rischi” con l’obiettivo di fornire agli associati AIAS un supporto metodologico all’elaborazione della valutazione dei rischi e redazione del Documento Programmatico, fornendo così uno strumento di lavoro indirizzato a utenti professionali che si accingono ad effettuare la “valutazione dei rischi” in un ambiente di lavoro, ai sensi del D.Lgs.81/08, o una revisione della stessa, nei casi previsti.

Avvertenza importante: Tutti i documenti qui riprodotti hanno valore esclusivamente informativo, e di essi AIAS garantisce la correttezza scientifica del metodo utilizzato, pur non assicurando la fedeltà ai testi originali e l’affidabilità delle fonti. Documenti, informazioni, dati e modelli forniti dal presente servizio sono riservati agli associati AIAS per un uso esclusivamente professionale, di essi non è consentita la riproduzione, diffusione e/o la comunicazione senza esplicito consenso di AIAS il Socio è autorizzato all’utilizzo professionale degli stessi sotto la propria esclusiva responsabilità.

Riproduzione riservata

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del decreto legge 22 marzo del 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128, le opere qui pubblicate e/o riprodotte sul sito NetworkAIAS hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l’autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174 ter della legge 633/1941.

INDICE:

1 SCOPO

- 1.1 DISPOSIZIONE DI LEGGE E DEFINIZIONI
- 1.2 ORIENTAMENTI COMUNITARI E DEFINIZIONI

2 ESAME PRELIMINARE

- 2.1 VERIFICA DELLA CONFORMITA' FORMALE – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
- 2.2 VERIFICA DELLA CONFORMITA' SOSTANZIALE - RIFERIMENTI NORMATIVI
- 2.3 ANALISI ANDAMENTO INFORTUNISTICO AZIENDALE - MODELLO DI RIFERIMENTO

3 REDAZIONE DEL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

- 3.1 IDENTIFICAZIONE AZIENDA
- 3.2 IDENTIFICAZIONE AREE E/O ATTIVITA' DI LAVORO OMOGENEE
- 3.3 INDIVIDUAZIONE/IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
- 3.4 IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE E INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
- 3.5 VALUTAZIONE DEI RISCHI
- 3.6 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- 3.7 REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

4 CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- 4.1 GESTIONE E PROGRAMMA D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- 4.2 VERIFICA DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ATTUAZIONE E/O DEI CONTROLLI PERIODICI

5 DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

SOMMARIO DELLE FASI PER LA GESTIONE DELLAVALUTAZIONE DEI RISCHI E PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

GESTIONE	
FASE	INDICE CONTENUTI
P	<input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> P-2 DATI IDENTIFICATIVI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
	<input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> P-1 ESAME PRELIMINARE
	<input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> P 0 DIAGRAMMA DI FLUSSO
	<input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> P 1 INDIVIDUAZIONE AREE E ATTIVITA' OMOGENEE INDIVIDUAZIONE/IDENTIFICAZIONE PERICOLI
	<input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> P 2 PERSONE ESPOSTE ED INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
	<input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> P 3 VALUTAZIONE DEI RISCHI
D	<input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> D 1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	<input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> D 2 DOCUMENTO PROGRAMMATICO
C	<input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> C 1 CONTROLLO OPERATIVO
A	<input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> A 1 GESTIONE DINAMICA AGGIORNAMENTO E PROGRAMMAZIONE

1 SCOPO

A distanza di oltre dieci anni dal recepimento della direttiva 89/391 e delle sette direttive associate (89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, e 90/679) è doveroso ricordare e riproporre alcune asserzioni trasmesse dall'UE tramite la direttiva quadro: vi sono ancora troppi infortuni sul lavoro e malattie professionali da deplorare; le misure preventive debbono essere adottate o migliorate senza indugio per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori in modo da assicurare un migliore livello di protezione.

Uno dei limiti alla corretta applicazione della normativa risiede nell'eccessiva varietà di metodi e tecniche utilizzate per l'effettuazione della Valutazione dei rischi e conseguente redazione del Documento Programmatico. Questa varietà è fonte di errori e incongruenze, e rappresenta un ostacolo alla formazione di una "**Cultura della Sicurezza**" che è il vero valore aggiunto ricercato dal sistema normativo. La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità operative per la redazione del documento di "Valutazione dei Rischi" nel rispetto delle "Disposizioni di Legge" e degli "Orientamenti Comunitari" secondo lo schema elaborato dal CTS AIAS C.2.1. per offrire una metodologia **standard** agli operatori sul territorio nazionale.

Un altro obiettivo atteso dalla presente linea guida è di favorire lo sviluppo e l'applicazione dei Sistemi di Gestione Integrati per la Sicurezza, la Salute e l'Ambiente, con conseguente crescita della figura professionale del Responsabile del Servizio di P.& P.R. verso il ruolo di **Safety Manager**, competenze e formazione da tecnico, ma con approccio ai problemi e visione da manager e comunicatore qualificato; il che rappresenta senz'altro un primario interesse degli Associati AIAS.

1.1 DISPOSIZIONE DI LEGGE E DEFINIZIONI

Il D.Lgs. 81/08 (di recepimento della 89/391 CEE e associate) richiede al datore di lavoro all'osservanza delle misure generali di tutela per la salute e la sicurezza del lavoratore durante il lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda.

LA LEGGE: D.lgs. 81/08: **ART. 18, 19 e 20** (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto),

ART. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi)

1. **Il datore di lavoro**, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, **valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

2. **A conclusione della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento** (di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), che deve avere data certa e contenere:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve essere aggiornato e custodito presso l'unità produttiva e deve inoltre contenere la valutazione relativa ai rischi residui ovvero ai rischi che sussistono dopo aver adottato le misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti prescrizioni in materia d'igiene e sicurezza, e deve interessare tutti gli aspetti connessi alle scelte e all'utilizzo:

“Comitato AIAS C2.1 “Prevenzione infortuni e sicurezza attrezzature di lavoro”

- delle attrezzature di lavoro (qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro);
- dei luoghi di lavoro (luogo destinato a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda comunque accessibile per lavoro, ovvero le procedure di coordinamento per le attività in esterno);
- delle sostanze e/o preparati chimici;
- dei metodi e dei processi di lavoro;
- dei dispositivi di prevenzione e protezione individuale (qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo);
- di quant'altro possa compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori (videoterminali, agenti biologici, ecc.).

Alla valutazione devono concorrere più soggetti in ambito aziendale, ognuno di questi in funzione e nei limiti degli ambiti di competenza:

- il Datore di lavoro e i suoi collaboratori, Dirigenti e Preposti;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il supporto degli specialisti di settore;
- il Medico Competente;
- l'Esperto Qualificato (in caso di rischi da radiazioni ionizzanti);
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

1.2 ORIENTAMENTI COMUNITARI E DEFINIZIONI

La CEE nel documento "Orientamenti riguardo alla valutazione dei rischi", propone e così facendo uniforma le definizioni dei termini:

- **PERICOLO** - proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni;
- **RISCHIO** – probabilità che nello svolgimento della mansione affidata al collaboratore sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego e/o d'esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso;
- **VALUTAZIONE DEI RISCHI** – procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Ne consegue che quando si parla di rischio "R" bisogna sempre aver presente che è caratterizzato da due elementi:

- La probabilità "p" di accadimento nello spazio e nel tempo;
- La gravità del danno "d" sull'uomo e sull'ambiente, nell'immediato e nel futuro.

La relazione tra i due elementi determina il livello di rischio.

L'obiettivo della valutazione dei rischi è mirato alla prevenzione dei rischi professionali. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella logica "ALARA"¹ e si dovranno tenere sotto controllo i rischi residui. In una fase successiva, nell'ambito del programma di revisione, i rischi residui saranno riesaminati e si considererà ulteriormente la possibilità di eliminarli o ridurli ancora, probabilmente alla luce delle nuove conoscenze allora acquisite.

L'UE suggerisce tre tabelle che permettono di stabilire i criteri d'individuazione, di scelta e di metodo ordinando una serie di elementi che, in fase di valutazione, diventano oggetto d'indagine e studio nel campo tecnico e organizzativo affinché, così come recita la direttiva 89/391, la prevenzione sia programmata, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro.

- Tabella 1 - Flow chart in cui sono sintetizzati la procedura di valutazione e gli elementi di gestione del rischio.
- Tabella 2 - Criteri da applicare alla valutazione dei rischi.
- Tabella 3 - Azioni conseguenti alle conclusioni possibili riguardo ai rischi.

¹ "A.L.A.R.A.": As Low As Realistic Available

"Comitato AIAS C2.1 "Prevenzione infortuni e sicurezza attrezzature di lavoro"

In applicazione delle indicazioni della CEE proponiamo l'introduzione allo schema operativo per una valutazione dei rischi gestita e dinamica e per la redazione del documento programmatico sulla falsariga di un sistema di gestione secondo la logica della **RUOTA di DEMING**, anche allo scopo di favorire l'applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08.

P - PLAN: progetto, processo, pianificazione.


D - DO: fare, realizzare.

C - CHECK: controllo, efficienza, efficacia.

A - ACT: agire, dinamicità, indicatori di miglioramento

Queste ed altre indicazioni, riportate nel documento in questione, sono da ritenersi un'importante base per tracciare un percorso comune per una corretta, imparziale e dinamica valutazione dei rischi, integrata in un sistema di gestione della sicurezza aziendale garante di prevedere, organizzare e gestire le misure di prevenzione e protezione.

2 ESAME PRELIMINARE



Il regime in materia di sicurezza del lavoro, vigente in Italia dal settembre 1994, impone un approccio articolato nell'affrontare i problemi di prevenzione e soprattutto di valutazione dei rischi lavorativi. Ad oggi la normativa di riferimento è composta dal:

- Dlgs 81/08;
- E da alcune Norme introdotte nel tempo, e non espressamente abrogate (ad esempio D.Lgs. 624/96, ecc.).

Il sistema normativo previgente rispondeva alla logica della “protezione passiva a prova di cretino” laddove il sistema normativo comunitario risponde alla logica del “Sistema di gestione” con la partecipazione ed il contributo attivo di tutti gli operatori, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Progettisti, Fabbrianti, Fornitori e Installatori, ciascuno chiamato a rispondere delle proprie azioni ai fini della Sicurezza e Igiene. Il pieno adempimento delle norme previgenti non abrogate, di tipo tecnico e organizzativo, cogenti oggi e cogenti già al momento del recepimento delle otto direttive nel settembre 1994, costituisce un obbligo propedeutico al rispetto degli obblighi imposti dal Dlgs 81/08 con particolare riferimento alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento.

Ne consegue che per affrontare razionalmente i problemi di sicurezza del lavoro in un insediamento è necessario eseguire preliminarmente:

1. La verifica della conformità formale alle norme cogenti.
2. La verifica della conformità sostanziale alle norme cogenti.
3. L'analisi del fenomeno infortunistico aziendale.

2.1 VERIFICA DELLA CONFORMITA' FORMALE

La verifica della conformità formale è importante per la valutazione dei rischi perché determina un dato oggettivo di quanto è oggetto di valutazione. Va effettuata tramite controllo della documentazione (denunce, concessioni, autorizzazioni ecc.) che attesta di aver realizzato, usato e verificato quanto previsto dalla legge in materia d'igiene e sicurezza, in modo conforme alle disposizioni tecnico - normative e amministrative.

2.2 VERIFICA DELLA CONFORMITA' SOSTANZIALE

La verifica della conformità sostanziale è il presupposto per garantire un'equanime valutazione dei rischi residui. Consiste nel verificare la rispondenza di quanto è oggetto di valutazione (attrezzature di lavoro, luoghi di lavoro ecc.) al disposto delle norme cogenti.

2.3 ANALISI DELL'ANDAMENTO INFORTUNISTICO AZIENDALE

La statistica degli infortuni, intesa come analisi dell'andamento infortunistico, ha come scopo principale quello di evidenziare la natura e le cause dell'evento negativo al fine di trovare provvedimenti di tipo tecnico e organizzativo per evitare il ripetersi degli infortuni.

Per ottenere delle statistiche d'infortunio omogenee e confrontabili è necessario definire i parametri che caratterizzano il fenomeno infortunistico allo scopo di identificare alcuni indicatori significativi ai fini prevenzionali che consentano la misura del rischio e del danno e la comparazione dei dati a livello settoriale temporale e territoriale. Tale omogeneizzazione è ottenuta fundamentalmente attraverso due indici infortunistici: l'indice di frequenza e l'indice di gravità (vedi UNI 7249).

Le rilevazioni sistematiche sugli infortuni permettono di tracciare linee di tendenza che non possono essere attribuite a pura e semplice casualità. L'indagine statistica sul già avvenuto rappresenta perciò una spia in grado di segnalare, sia pure non con assoluta certezza e precisione, punti, fattori e circostanze di maggiore rischio per la vita e l'integrità fisica delle persone.

In **ALLEGATO 1** il modello dell'andamento infortunistico aziendale.

3 REDAZIONE DEL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI


Il documento di Valutazione dei Rischi va redatto quale strumento organizzativo e programmatico del Sistema di Sicurezza e Salute Aziendale.

Con il D.Lgs 81/08 ora esistono obblighi di legge per la sua redazione, almeno per quanto riguarda argomenti trattati, contenuti e obiettivi attesi. Una traccia è stata redatta dalla P.A. con il D.M. 5 Dicembre 1996 che prevede una metodica standardizzata per la redazione del documento di valutazione per le piccole e medie imprese, ma l'estrema varietà delle differenti realtà lavorative è il motivo per cui lo stesso legislatore non ha potuto imporre un modello unificato. Quindi quanto proposto in questa procedura è da considerarsi una guida che, attraverso obiettivi comuni e criteri condivisi, permette di formulare un logico percorso mirato alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi con le finalità indicate nel precedente cap. 1 - Scopo.


3.1 IDENTIFICAZIONE AZIENDA

Questa parte del documento è il biglietto da visita dell'azienda, i dati da riportare sono di tipo anagrafico e tecnico-amministrativi-legali, ma soprattutto devono essere dati che evidenziano come nella pratica è applicata la scelta di considerare la sicurezza, nella sua globalità, come attività integrata nell'organizzazione e nella gestione aziendale.

DATI IDENTIFICATIVI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI



Di seguito viene suggerito uno schema riepilogativo dei dati consigliati. Questi dati possono essere inseriti direttamente nel Documento Programmatico o inseriti in altri documenti aziendali cui si rinvia.




I dati generali ed organizzativi relativi all'Azienda sono di importanza primaria, per l'ovvia necessità di individuare con assoluta certezza e chiarezza il sistema delle responsabilità e renderlo evidente agli interessati.

In **ALLEGATO 2)** uno schema di tabella identificativa delle notizie generali ed organizzative dell'Azienda e del Servizio di P.& P.R., la cui consistenza ed organizzazione deve essere portata a conoscenza del personale aziendale per evidenti motivi organizzativi e gestionali.

3.2 IDENTIFICAZIONE PROCESSI, AREE E/O ATTIVITA' DI LAVORO OMOGENEE


L'azienda deve essere considerata un sistema complesso di attività e di processi che sono svolte in specifici luoghi di lavoro, con l'ausilio di specifiche attrezzature di lavoro e con l'uso di specifici prodotti (materie prime, sostanze chimiche, ecc.).



Le attività di lavoro, identificate con i termini “**mansioni e compiti lavorativi**”, intese come l’insieme di operazioni, comportamenti e decisioni proprie di una categoria di individui o di un singolo individuo, tesi alla realizzazione di uno scopo (manufatti, ricerca, impianti, ecc.), sono l’oggetto della valutazione dei rischi.

Di conseguenza le aree omogenee saranno composte dalle attività di lavoro – mansioni e compiti lavorativi - che hanno in comune elementi di valutazione relativi agli aspetti tecnici, logistici, organizzativi e comportamentali.

Di seguito viene proposto un diagramma (con ovviamente uno sviluppo parziale) come esempio di razionalizzazione di eventuali aree omogenee al fine di scomporre le attività, in tutti gli ambiti aziendali, in fasi operative determinate da specifiche mansioni.



3.3 INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Per ogni attività precedentemente scomposta, va descritto il “modo d’impiego” delle risorse disponibili e, sulla base del ciclo produttivo deve essere redatto un elenco completo delle attrezzature di lavoro, dei prodotti e di quant’altro in quel luogo di lavoro può determinare una condizione di rischio.

Ad ognuna di queste entità corrispondono una serie di pericoli che, utilizzando anche i dati rilevati dall’eventuale analisi preliminare, bisogna individuare e classificare per tipologia generale. I pericoli identificati diventano oggetto di confronto e analisi per la valutazione durante le fasi operative di lavoro.

I pericoli in ambiente lavorativo devono essere catalogati per categorie, anche allo scopo di utilizzare le “liste di controllo”, le cosiddette “Check-list” che non saranno mai esaustive ma offrono il rilevante vantaggio di fornire un affidabile promemoria dei principali fattori da considerare in ogni caso per una efficace analisi dei rischi. **IMPORTANTE!** La Legge, D.Lgs 81/08, come previsto dalla legge comunitaria 39/2002, richiede che vengano analizzati **tutti i rischi** il che risponde tra l’altro ad una corretta prassi di valutazione tecnico/operativa. Questo significa che l’elenco dei pericoli considerato deve sempre essere esaustivo anche dei rischi non pertinenti all’attività, al fine di dichiarare espressamente che quel pericolo, e conseguente rischio, è stato riscontrato non applicabile all’attualità.

Per ottemperare a questa esigenza è opportuno utilizzare una classificazione esaustiva dei rischi potenziali, indicando analiticamente quali sono da considerare rilevanti per l'attività e quali no. Qui di seguito la classificazione dei pericoli potenziali per categorie e relativi sottocapitoli che viene utilizzata per la presente Linea Guida AIAS. Eventuali pericoli non espressamente elencati in tale classificazione devono essere registrati al suo interno, sotto la categoria di appartenenza più vicina e omogenea.

Lo schema qui di seguito proposto è la base della presente linea guida anche ai fini dell'approfondimento dei singoli argomenti di interesse degli operatori.

IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI PERICOLI PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI –

CAPITOLO 1: PERICOLI DERIVANTI DA STRUTTURE/AMBIENTE LAVORO

- Sez. A1 - Locali di lavoro
- Sez. A2 - Attività lavorativa svolta in esterno
- Sez. A3 - Rapina e aggressione
- Sez. B - Seminterrati
- Sez. C - Igiene di alimenti e bevande
- Sez. D - Miniere e cave (vedi D.Lgs. 624/96)

CAPITOLO 2: PERICOLI COLLEGATI AI CANTIERI O LAVORI IN QUOTA

- Sez. A - Cantieri
- Sez. B - Lavori in quota

CAPITOLO 3: PERICOLI CONNESSI ALL'USO DI VIDEOTERMINALI

- Sez. A - Uso di videoterminali

CAPITOLO 4: PERICOLI CONNESSI ALLA MOVIMENTAZIONE CARICHI

- Sez. A - Rischi biomeccanici/Movimentazione manuale dei carichi

CAPITOLO 5: PERICOLI MECCANICI

- Sez. A - Macchine ed attrezzature di lavoro
- Sez. B - Impianti
- Sez. C - Utilizzo di oli minerali o sintetici / impianti ad olio

CAPITOLO 6: PERICOLI ELETTRICI

- Sez. A - Lavorazioni con rischi elettrici
- Sez. B - Impianti elettrici

CAPITOLO 7: PERICOLI DI ESPLOSIONI/INCENDI

- Sez. A - Prevenzione incendi
- Sez. B - Atmosfere esplosive

CAPITOLO 8: PERICOLI DA SOSTANZE PERICOLOSE

- Sez. A - Agenti chimici
- Sez. B - Agenti cancerogeni e mutageni
- Sez. C - Gas tossici / anestetici
- Sez. D - Amianto aerodisperso

CAPITOLO 9: PERICOLI DA AGENTI FISICI

- Sez. A - Radiazioni ionizzanti
- Sez. B - Campi elettromagnetici
- Sez. C - Esposizione a radiazioni ottiche
- Sez. D - Rumore interno
- Sez. E - Vibrazioni
- Sez. F - Microclima

CAPITOLO 10: PERICOLI DA AGENTI BIOLOGICI

- Sez. A - Agenti biologici
- Sez. B - Legionella/Salmonella

CAPITOLO 11: PERICOLI DA FATTORI ORGANIZZATIVI

- Sez. A - Contesto lavorativo

“Comitato AIAS C2.1 “Prevenzione infortuni e sicurezza attrezzature di lavoro”

- Sez. B - Contenuto del lavoro
- Sez. C - Relazioni interpersonali

CAPITOLO12: INTERAZIONE ATTIVITA' / NORME AMBIENTALI

- Sez. A - Rumore esterno
- Sez. B - Rifiuti
- Sez. C - RAEE
- Sez. D - Inquinamento aria
- Sez. E - Approvvigionamento idrico
- Sez. F - Scarichi industriali
- Sez. G - Incidenti rilevanti

3.4 IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE E INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

Passare dall'identificazione dei pericoli all'individuazione dei rischi, vuol dire identificare i lavoratori che possono subire un danno fisico, alla salute o psicologico durante il lavoro assegnato. Ad ogni attività di lavoro, prima scomposta, corrispondono una serie di mansioni che si distinguono e si qualificano in funzione di specifici compiti, doveri ed incarichi riscontrabili in tutte le relative fasi operative.

Attraverso un'attenta analisi di queste ultime, dei fattori di rischio e dei dispositivi di sicurezza individuali adottati, è possibile oggettivare i rischi residui che possono compromettere la sicurezza e la salute del lavoratore che svolge, regolarmente o saltuariamente o, perché no, casualmente quella specifica mansione.




Per analizzare le fasi operative bisogna: conoscere lo storico degli infortuni e possibilmente degli incidenti avvenuti a causa delle condizioni e degli atti pericolosi, indagine da compiere con la collaborazione dei lavoratori ed in parte già svolta in occasione dell'identificazione dei pericoli; bisogna prendere visione di dove, quando, cosa, con che cosa e com'è svolto il lavoro oggetto dell'analisi, non tralasciando eventuali procedure che lo disciplinano.

L'analisi deve essere fatta coinvolgendo i lavoratori perché attraverso la loro esperienza e la loro testimonianza, è possibile individuare situazioni tacitamente e forse ingenuamente tollerate che possono o in passato hanno dato origine ad incidenti e quindi a possibili infortuni.

Di seguito viene proposta la scheda per articolare una mansione in fasi operative al fine di individuare i relativi rischi.

3.5 VALUTAZIONE DEI RISCHI



ATTIVITA' – Struttura/Reparto – Ciclo operativo

MANSIONE – Identificazione dell'incarico e relativa descrizione delle modalità di esecuzione, materie prime utilizzate, macchine, ecc.

Il concetto, diventato obbligo normativo, di “**Valutare tutti i rischi**” rende l’operatore il vero soggetto della “valutazione” stessa, considerando anche i fattori soggettivi e personali come elementi necessari per integrare la valutazione. Questo non significa ovviamente redigere una scheda di valutazione individuale, ma pur sempre rimanendo nella logica delle categorie di rischio, per ogni mansione omogenea identificata come descritto al punto 3.2, si dovranno inserire i fattori psicosociali e l’interazione Posto di Lavoro/Attività/Fattori umani quali elementi da considerare in quanto idonei a modificare la valutazione “tecnica” anche magari a seguito di variazioni nel tempo.

Basta pensare, a titolo di esempio, alla maternità, che non rappresenta certamente un “Rischio lavorativo”, ma che può comportare interventi tempestivi per porre la gestante in condizioni di non essere esposta a rischi per lo sviluppo del feto a causa di condizioni di lavoro in sé pienamente compatibili prima dell’insorgere della condizione di maternità. Considerazioni simili valgono per tutti gli altri fattori considerati nella seguente tabella, ove è richiesto di identificare almeno la “*sezione rilevante*” come elemento di valutazione per i necessari approfondimenti e per l’assunzione di opportune “*Misure di Prevenzione*”.

* Interazione Posto di Lavoro/Attività/Fattori umani *	
<i>Fattore rilevante</i>	<i>Misure di prevenzione</i>
SEZ. 1 – SITUAZIONI SOGGETTIVE -	<i>sezione rilevante SI/ NO</i>
Il personale comprende apprendisti e avventizi *	<input type="checkbox"/>
Presenza di lavoro minorile* °	<input type="checkbox"/>
Presenza di disabili* °	<input type="checkbox"/>
Situazioni di maternità* ° □	<input type="checkbox"/>
Interferenza di terzi estranei (clienti, visitatori, ecc.) *	<input type="checkbox"/>
Presenza di lavoro interinale	<input type="checkbox"/>

SEZ. 2 – FATTORI ERGONOMICI -	<i>sezione rilevante SI/ NO</i>
Il lavoro è eseguito in condizioni ergonomiche non favorevoli (ritmi elevati, flessioni e torsioni del busto, postura, ecc.)	<input type="checkbox"/>
Impegno muscolare (fatica fisica, movimenti ripetitivi, posizioni in piedi per lungo tempo, ecc.)	<input type="checkbox"/>
Sforzo visivo e manuale combinato	<input type="checkbox"/>

“Comitato AIAS C2.1 “Prevenzione infortuni e sicurezza attrezzature di lavoro”

Individuazione dei rischi per mansioni presenti nei Reparti, determinati da luoghi di lavoro, attrezzature, materiali, cicli operativi e fattori umani e misure di sicurezza
(D.Lgs. 81/08, art. 28, comma 2, lett. b, c, f)

Descrizione sintetica del tipo di pericolo e dei rischi associati	Mansioni esposte ai rischi indiv.	Valutazione dell'entità dei rischi*	CONCLUSIONI ED AZIONI CONSEGUENTI	
			Programma degli interventi concreti Misure di Prevenzione e Protezione	Tempi di realizzazione
1. Potenziali pericoli derivanti da strutture/ambiente di lavoro				
A1 - Locali di lavoro				
A2 - Attività lavorativa svolta in esterno				
A3 - Rapina e aggressione				
B - Seminterrati				
C - Igiene di alimenti e bevande				
D - Miniere e cave				
2. Potenziali pericoli connessi a cantieri / lavori in quota				
A - Cantieri				
B - Lavori in quota				
3. Potenziali pericoli connessi all'uso di videoterminali				
A - Uso di videoterminali				
4. Potenziali pericoli connessi alla movimentazione carichi				
A - Rischi biomeccanici/movimentazione manuale dei carichi				
5. Potenziali pericoli meccanici				
A - Macchine ed attrezzature di lavoro				
B - Impianti				

Descrizione sintetica del tipo di pericolo e dei rischi associati	Mansioni esposte ai rischi indiv.	Valutazione dell'entità dei rischi*	CONCLUSIONI ED AZIONI CONSEGUENTI	
			Programma degli interventi concreti Misure di Prevenzione e Protezione	Tempi di realizzazione
C- Utilizzo di oli minerali o sintetici, impianti ad olio				
6. Potenziali pericoli elettrici				
A - Lavorazioni con rischi elettrici				
B - Impianti elettrici				
7. Potenziali pericoli di esplosioni/incendi				
A - Prevenzione incendi				
B - Atmosfere esplosive				
8. Potenziali pericoli da agenti chimici				
A - Agenti chimici				
B - Agenti cancerogeni e mutageni				
C - Gas tossici / anestetici				
D - Amianto aerodisperso				
9. Potenziali pericoli da agenti fisici				
A - Radiazioni ionizzanti				
B - Campi elettromagnetici				
C - Radiazioni ottiche artificiali				
D - Rumore interno				
E - Vibrazioni				

Descrizione sintetica del tipo di pericolo e dei rischi associati	Mansioni esposte ai rischi indiv.	Valutazione dell'entità dei rischi*	CONCLUSIONI ED AZIONI CONSEGUENTI	
			Programma degli interventi concreti Misure di Prevenzione e Protezione	Tempi di realizzazione
F - Microclima				
10. Potenziali pericoli da agenti biologici				
A - Agenti biologici				
B - Legionella/Salmonella				
11. Potenziali rischi organizzativi (Rischi psicosociali)				
A - Contesto lavorativo				
B - Contenuto del lavoro				
C - Relazioni interpersonali				

I rischi evidenziati dall'indagine finora compiuta vanno in ogni caso valutati.

La differenza tra individuare un rischio e valutarne l'importanza sta nella capacità del valutatore (persona esperta) di analizzare gli aspetti tecnici, organizzativi e comportamentali sia delle possibili condizioni pericolose che degli eventuali atti pericolosi.

Dall'analisi devono emergere due dati:

- L'uno indica se e come considerare il rischio;
- L'altro indica se, come e quando intervenire per migliorare le condizioni di sicurezza.

Per eseguire la valutazione del rischio bisogna considerare e stimare i due fattori che lo caratterizzano:

- La probabilità di accadimento "P"
- La gravità del danno "D".

Non esiste un riferimento di legge che impone un particolare metodo di valutazione, la scheda di seguito raffigurata è un esempio di come determinare l'importanza del rischio.

Avendo precedentemente identificato il rischio, sarà compito del valutatore definire i valori da attribuire a "P" e "D", il loro prodotto, inteso come interrelazione tra i due, determina l'importanza del rischio e, in funzione anche delle disposizioni di legge, la priorità d'intervento.

ES.:

- P: BASSA=1 - MEDIA=2 - ALTA=3 - ALTISSIMA=4
- D: DANNO LEGGERO=1 - DANNO GRAVE REVERSIBILE=2 - DANNO GRAVE IRREVERSIBILE=3
- PRIORITA': MINIMA (1-3) – MEDIO MINIMA (4-6) – MEDIO MASSIMA (6-9) – MASSIMA (9-12)

"Comitato AIAS C2.1 "Prevenzione infortuni e sicurezza attrezzature di lavoro"

In questo esempio i valori che indicano l'entità del rischio vanno da 1 a 12, dove 12= massimo rischio e massima priorità.

Dalla valutazione devono emergere le indicazioni per stabilire un adeguato piano di interventi con relativo programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

In **ALLEGATO 3**) un esempio applicativo.

La valutazione quantitativa comporta tuttavia un elevato rischio di errore, con conseguente maggior evidenza delle responsabilità per i professionisti RSPP. Richiede inoltre ulteriori passaggi per definire la tipologia degli interventi. Per questi motivi si propone, in alternativa, lo schema di valutazione CEE, che offre l'innegabile vantaggio di indicare criteri "Qualitativi" di valutazione, assieme alla definizione delle azioni conseguenti.

FORMULE di VALUTAZIONE e AZIONI CONSEGUENTI² (*)

(*) Rating conforme alle linee guida della Comunità Europea


1	I rischi sono, allo stato attuale, insignificanti e non è ragionevolmente prevedibile che aumentino in futuro.	Terminare ora le valutazioni. Non sono necessarie ulteriori misure.
2	I rischi individuati sono ad un livello accettabile e sotto controllo conformemente alle norme vigenti.	E' possibile apportare miglioramenti alla protezione. Si terminano le valutazioni. Il mantenimento dei livelli di sicurezza compete ai sistemi di protezione del Datore di Lavoro.
3	I rischi individuati sono attualmente sotto controllo ma è legittimo pensare che in futuro possano aumentare.	Definire le precauzioni per migliorare la protezione, e mantenere, eliminare, controllare e minimizzare la maggiore esposizione ai rischi.
4	I rischi individuati sono sotto controllo ma i sistemi di prevenzione e sicurezza non sono adeguati.	Determinare le misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad alto rischio malgrado le precauzioni.
5	Sono stati individuati rischi potenzialmente significativi, ma non vi è alcuna certezza che possano provocare malattie o ferite.	Paragonare le misure esistenti alle norme di buona prassi. Se il paragone è negativo, determinare cosa è stato fatto per migliorare le misure di prevenzione e protezione.
6	I rischi individuati sono adeguatamente controllati, ma non sono rispettati i principi generali stabiliti nell' art. 3 D.L.vo 626/94.	Ridurre i rischi o modificare il regime di controllo in modo da conformarsi alle statuizioni normative, basandosi sulla buona prassi come guida.
7	Vi sono rischi significativi e non adeguatamente controllati.	Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire e controllare l'esposizione ai rischi. (Esaminare l'eventualità di bloccare il ciclo produttivo). Valutare le esigenze a lungo termine.
8	Non sono stati raccolti dati sufficienti per valutare correttamente i fattori di esposizione al rischio.	Proseguire nella ricerca di dati sino a giungere ad una delle conclusioni di cui sopra. Nel frattempo applicare i principi di sicurezza professionale per minimizzare l'esposizione.

² Questa tabella definisce criteri di valutazione Qualitativi per cui la scala da 1 a 8 non indica alcuna progressione nella gravità del danno.

3.6 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Effettuata la valutazione del rischio e definite le priorità d'intervento è d'obbligo passare all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione (MPP), le quali, così come riportato dalla "tabella" degli orientamenti CEE, devono essere decise in base ai principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- Evitare i rischi
- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno
- Combattere i rischi alla fonte
- Applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali
- Adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione
- Cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.



Le MPP vengono classificate nelle seguenti tre categorie:

COMPORAMENTALI

Misura	Descrizione	Soggetti Responsabili ³	Data Verifica
1 - Procedure di sicurezza		Dirigenti	
2 - Istruzioni Operative		Dirigenti – Preposti	
3 - Formazione, addestramento		Dirigenti	
Altro (specificare) :			

ORGANIZZATIVE

4 - Sorveglianza sanitaria	Piano Sanitario –	Dirigenti	
5 - Carichi di lavoro		Dirigenti – Preposti	
6 - Informazione/segnaletica		Dirigenti – Preposti	
7 - Monitoraggio		Dirigenti – Preposti	
8 - Intervento di specialista di settore		Dirigenti	
Altro (specificare) :			

TECNICHE

9 - Ripari/Dispositivi di sicurezza		Dirigenti - Preposti	
10- DPI		Preposti	
11- Locali di lavoro		Dirigenti - Preposti	
12- Manutenzione		Dirigenti - Preposti	
Altro (specificare) :			

³ Ferma restando la responsabilità primaria e concorrente del Datore di Lavoro, che può liberarsene solo delegando ufficialmente e formalmente i compiti purchè la delega sia efficace e comprenda le risorse e i poteri necessari alla sua attuazione. I soggetti qui indicati sono coloro che rispondono "in proprio" in forza del loro ruolo, indipendentemente dalle deleghe/Procure ricevute.

Adottare una MPP non è una scelta è un obbligo di legge, bisogna garantire e dimostrare il prosieguo delle attività per concludere, nei modi e nei tempi previsti, gli interventi necessari al raggiungimento dell'obiettivo. Uno strumento fondamentale per assicurare una gestione condivisa della Sicurezza consiste nell'elaborazione di Procedure, art. 33, comma 1, lett. c) del D.Lvo 81/08 in materia di compiti del Servizio di P&PR. Qui di seguito un elenco delle procedure più comuni e più frequentemente utilizzate.

Attività lavorativa in esterno	Informazione/formazione personale
Affidamento opere ed appalti	Lavoro minorile
Statistiche infortuni	Disabili
Movimentazione carichi	Maternità
Macchine ed impianti	Registro sicurezza
Procedure di emergenza	Rischi cancerogeni
Prove di evacuazione	Videoterminali
Lavoro interinale	Rischi biologici
Ritmi di lavoro elevati	Dispositivi di protezione individuale
Lavoro monotono/ripetitivo	Segnaletica di sicurezza
Lavoro notturno	Elaborazione e gestione del Documento di Vdr
Sostanze pericolose	Rilevazione a analisi degli incidenti, quasi incidenti e infortuni
Illuminamento ambientale	Altre _____
Attività d'opera in esterno	
Attività di cantiere	

Merita evidenziare che le Procedure di Sicurezza sono e devono essere gestite come strumento operativo per trasmettere e comunicare le norme comportamentali al personale esposto, e devono quindi essere strettamente collegate alla Valutazione dei Rischi, ed essere aggiornate in armonia con quella.

Una Procedura di Sicurezza contiene pertanto almeno i seguenti elementi indispensabili:

1. Scopo della Procedura ed ambito di applicazione
2. Documenti/Normative di riferimento
3. Responsabilità (chi deve applicarle e sorvegliare sulla puntuale applicazione)
4. Informazione/Formazione dei lavoratori
5. Decisioni operative e misure di protezione.

3.6 REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

A questo punto sono stati acquisiti tutti gli elementi per la redazione del Documento Programmatico, come momento di sintesi dell'attività svolta per l'analisi e valutazione dei rischi e per le decisioni operative di Prevenzione e Protezione assunte.

Qui di seguito riepiloghiamo gli elementi/dati che compongono il Documento Programmatico, che deve essere necessariamente vissuto come realtà dinamica in continua evoluzione, vuoi per l'innovazione tecnologica, vuoi per quella normativa, ma anche per la naturale evoluzione dell'attività aziendale e il naturale ricambio delle risorse umane e tecniche utilizzate.

Una attività che per anni non aggiorni il Documento Programmatico o non ha dato rilevanza e applicazione alle norme di Sicurezza o è in fase di chiusura. Altre alternative non sono credibili.



4 CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Considerato che le aziende sono in continua e rapida evoluzione sia sotto l'aspetto tecnico che organizzativo/gestionale tutto quello finora descritto è l'inizio di un processo che deve avere continuità per, garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza così come anche il legislatore precisa all'art.28 del Dlgs 81/08.

Bisogna prevedere la gestione sia del programma d'attuazione che del relativo piano di revisione periodica per il controllo e l'aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione che, in relazione alle cambiate condizioni (modifiche, sviluppo, variazione dei fattori di rischio ecc.), saranno adeguate, modificate e sempre più mirate ad eliminare o ridurre i rischi per i lavoratori, per i cittadini e per l'ambiente.

Il punto di partenza per una corretta manutenzione del sistema risiede nella puntuale e tempestiva individuazione delle anomalie, degli incidenti e dei "quasi incidenti", con conseguente segnalazione e azioni correttive. Le tabelle seguenti riportano in modo sintetico i principali passaggi da svolgere, con l'individuazione dei presumibili soggetti responsabili. **Presuppongono l'informazione e formazione del personale, ex artt. 36 e 37 D.Lvo 81/08**, obbligo ineludibile per l'Azienda che vuole operare in sicurezza.

CONTROLLO delle NON CONFORMITÀ

Attività	Soggetti responsabili	Modalità
Segnalazione delle anomalie	Tutto il personale	Segnalazione all'RLS o all'Addetto alla sicurezza, ai Preposti, ai Dirigenti.
Monitoraggio infortuni	RSPP - Addetto	Scheda statistica in allegato 2

La partecipazione ed il coinvolgimento dell'intera struttura aziendale secondo le diverse responsabilità gerarchiche rappresenta l'altro pilastro ineludibile del sistema. Troppo spesso si ritrovano situazioni in cui il personale è convinto

“Comitato AIAS C2.1 “Prevenzione infortuni e sicurezza attrezzature di lavoro”

che la “Sicurezza” sia un compito specifico affidato a colleghi, e non un obbligo individuale del dipendente stesso, con l’ulteriore vincolo per Dirigenti e Preposti di far rispettare a tutti le “Procedure di Sicurezza” adottate. In mancanza di questo nessuna “Protezione” sarà mai sufficiente, e per questo le Misure di Prevenzione e Protezione Comportamentali ed Organizzative godono di una priorità rispetto a quelle meramente “Tecniche”.

4.1 GESTIONE E PROGRAMMA D’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Così come non devono esserci sconti nella scelta delle MPP non devono esserci ritardi o errori nella loro attuazione.

Per garantire e dimostrare che le attività necessarie all’applicazione delle MPP sono in corso d’opera e/o programmate bisogna:

- Nominare un responsabile (garante per la realizzazione e l’attuazione)
- Dichiarare lo stato avanzamento lavori (progettazione – esecuzione – ecc.)

GESTIONE DELLE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE		
Gestione dei prodotti non conformi	Tutto il personale	Segnalazione al responsabile acquisti
Gestione dei servizi non conformi	Preposti	Segnalazione al DdL – Dirigenti
Azioni preventive	RSPP – Addetti	Misure di prevenzione/protezione
Azioni correttive	Dirigenti – Preposti	Riesame della situazione

Il responsabile lavori deve essere persona con l’autorità necessaria per evitare che i lavori inerenti l’attuazione delle MPP possano subire ritardi o errori a causa di eventuali problemi organizzativi-gestionali.

4.2 VERIFICA DELL’EFFICACIA E DELL’EFFICIENZA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ATTUAZIONE E/O DEI CONTROLLI PERIODICI

Attuate le MPP bisogna accertarsi che sia per efficacia che per efficienza sia stato raggiunto il fine in precedenza stabilito.



Le Verifiche sono comunque mirate a produrre un documento/relazione da registrare in atti e utilizzare per la gestione dinamica del Servizio.

Vi è ovviamente una sostanziale differenza tra una AUDIT (secondo lo schema OHSAS 18001 – punto 4.55) eseguito da un Auditor esterno e certificato, e che produce una relazione spendibile all’esterno (*due diligence*, ecc.) e la AUDIT interna e/o la verifica in autodiagnosi effettuata dal personale dell’Attività con strumenti interni, e che può anche essere mirata a specifici argomenti di rilevanza contingente.

VERIFICHE INTERNE DI SICUREZZA		
AUDIT periodica (OHSAS 18001)	Specialista auditor	Triennale
Verifica dell’efficacia delle azioni	RSPP – Addetti – Dirigenti – Preposti	Ad ogni anomalia riscontrata
Riesame dei rischi e MPP	RSPP - Addetti	Periodicità: da definire

Per gestire questa fase è comunque importante assicurarsi che le condizioni della precedente valutazione non siano cambiate, quindi si passa a dare un giudizio che servirà all’eventuale aggiornamento del piano d’attuazione e/o dei

“Comitato AIAS C2.1 “Prevenzione infortuni e sicurezza attrezzature di lavoro”

controlli periodici. Ad ogni giudizio segue una nota d'aggiornamento in modo da stabilire l'eventuale riesame della soluzione adottata o la periodicità dei controlli.

La Manutenzione richiede comunque attività coordinate che possono essere pianificate nel tempo ovvero svolte in ogni circostanza opportuna, a seguito di fatti e/o avvenimenti significativi, cambiamenti organizzativi, innovazioni nel ciclo produttivo, ecc.

Per questa ragione la documentazione relativa alle attività di manutenzione acquista un valore determinante, potendo comportare non solo la prova di adempimento delle misure di Prevenzione e Protezione, ma anche il coinvolgimento dei soggetti responsabili. Lo strumento principe è la Riunione del Servizio, che può essere sollecitata dall'RSPP, o dall'RLS o convocata d'iniziativa dal DdL ogniqualvolta lo si ritenga opportuno.

REGISTRAZIONI DELLA SICUREZZA E MANUTENZIONE		
Riunione periodica	DdL- RSPP- MC-RLS	Verbale di Riunione: Annuale
Riunione su specifici argomenti	RSPP – Soggetti interessati	Verbale di Riunione: immediato ad ogni sessione
Piano di miglioramento	DdL- RSPP	Sulla base della Riunione: periodica
Aggiornamento documentale	DdL – Addetti	Periodicità: quando necessario


NOTE: Il sistema di gestione aziendale per la Sicurezza, Salute e Ambiente se esistente e in atto può comportare modifiche sostanziali alle suesposte tabelle, che in questa sede sono state redatte nella forma minimale e con indicazioni standard.

Il **Verbale di Riunione** rappresenta quindi il principale strumento a disposizione dell'RSPP e degli altri soggetti attivi nel sistema di Sicurezza e Igiene per aggiornare i programmi e definire le attività. Per garantire la massima efficacia e credibilità deve tassativamente essere redatto "*in tempo reale*" e sottoscritto dai partecipanti prima che lascino la riunione. In **ALLEGATO 4**) un modello di verbale di Riunione che può essere redatto in ogni circostanza, e non solo in occasione della Riunione annuale obbligatoria.

Per i controlli periodici può essere usata la stessa scheda aggiornando ovviamente la data di verifica e mettendo al posto della data attuazione la data dell'ultima verifica.

Con questo metodo è possibile stabilire un piano di lavoro sia per i controlli periodici che per la revisione e il riesame dei rischi già valutati.

5 DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



ALLEGATO 1): Modello dell'andamento infortunistico aziendale**Scheda statistica monitoraggio Infortuni**

PROCESSO MONITORAGGIO INFORTUNI								
Codice Infortuni	Descrizione infortuni per categoria di danno	Causa	Gravità	Anno 200X	Anno 200X	Anno 200X	Obiettivo anno corrente	% scostamento
Piano di miglioramento/Azioni preventive								

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(D.Lgs. 81/08, art. 28, comma 2, lett. e)

RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del servizio è interno/esterno (*D.Lgs. 81/08, art. 32*)

Nome:		Organismo di appartenenza:	
Qualificazione professionale:			
Indirizzo:		Cap:	Città:
Telefono:		Fax:	

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

Nome:		Organismo di appartenenza:	
Qualificazione professionale:			
Nome:		Organismo di appartenenza:	
Qualificazione professionale:			

RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: (*D.Lgs. 81/08 art. 47*)

Nome:		Indirizzo:	
Formazione:			

MC - Medico Competente: (*D.Lgs. 81/08, sezione V*)

Nome: dott.			
Indirizzo:		Cap:	Città:
Telefono:		Fax:	

E.Q. - Esperto Qualificato: (*D.P.R. 185/64*)

Nome:			
Indirizzo:		Cap:	Città:
Telefono:		Fax:	

SERVIZIO EMERGENZE – PERSONALE ADDETTO

Nominativo	A.I.	P.S.	G.E.	Data form.	Data agg.	All.
						...
						...
						...

A.I. = antincendio / P.S. = primo soccorso / G.E. = gestione emergenze

Consulenza Tecnica:

Indirizzo:		Cap:	Città:
Telefono:		Fax:	E-mail:

D. LGS. 196/03 – T.U. Privacy

Nominativo incaricati trattamento dei dati del S.P.P.		Ufficio
Comunicazioni a:	Consulente del lavoro	
	Consulente per Igiene e sicurezza	
	Medico Competente	
	Altro	
Vi sono controlli a distanza (per es. telecamere, centralini, controlli sul sistema elettronico)		SI/NO/NA

ALLEGATO 3 - Esempio applicativo

Una volta che la "fotografia" dei rischi è stata realizzata si può procedere alla valutazione della significatività (VSR) correlando opportunamente i seguenti parametri:

- probabilità o frequenza di accadimento di un evento potenzialmente dannoso (P);
- magnitudo o gravità del danno che viene causato a seguito del verificarsi dell'evento dannoso (G).

Convenzionalmente si assegna ai parametri P e G un valore compreso tra 1 e 3 a seconda del tipo di valutazione effettuata.

I criteri utilizzati per la definizione dei parametri P e G sono riportati nelle tabelle che seguono:

Tabella Probabilità di accadimento dell'evento (P)

CRITERI	LIVELLO	VALORE
<ul style="list-style-type: none"> – la mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti; – la possibilità che si verifichi il danno è statisticamente irrilevante; – il rischio è insignificante e non è ragionevole prevedere che aumenti in futuro. 	Basso	1
<ul style="list-style-type: none"> – la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi; – è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno; – il rischio comporta una certa probabilità che si verifichi un danno per i lavoratori con la possibilità che aumenti in futuro. 	Medio	2
<ul style="list-style-type: none"> – esiste una corrispondenza diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori; – si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili; – il rischio comporta un'elevata probabilità che si verifichi un danno certo per i lavoratori. 	Elevato	3

Tabella Gravità del danno (G)

CRITERI	LIVELLO	VALORE
<ul style="list-style-type: none"> – infortunio o episodio di esposizione lieve con inabilità rapidamente reversibile; – il danno è ad un livello molto lieve, quasi assente, e comporta una malattia o infortunio reversibile in modo completo ed in breve tempo. 	Trascurabile	1
<ul style="list-style-type: none"> – infortunio o episodio di esposizione lieve con inabilità reversibile; – il danno non è sufficientemente sotto controllo, è legittimo pensare che possa aumentare in futuro e comportare un'inabilità parziale permanente; – esposizione cronica con effetti reversibili. 	Modesto	2
<ul style="list-style-type: none"> – esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti; – il danno non è sotto controllo – la malattia o l'infortunio comportano un'inabilità permanente od un effetto letale. 	Ingente	3

I valori corrispondenti ai criteri sono riferiti ad ogni tipologia di rischio e ad ogni attività considerata. L'attribuzione del valore è stabilita tramite una consultazione con le funzioni aziendali interessate.

L'entità o gravità del danno viene stabilita per ogni tipologia di rischio e per ogni attività considerata. Tale valore viene associato ai corrispondenti valori di probabilità di accadimento dell'evento.

Il rischio viene quindi calcolato come prodotto dei parametri sopra riportati: $Rischio = P \times G$

La figura che segue rappresenta graficamente il livello di significatività.

P⁴	3	3	6	9
	2	2	4	6
	1	1	2	3
		1	2	3

G⁵

Ai valori così ottenuti si associa il rischio come segue:

- rischio basso (rB) valori da 1 a 3;
- rischio medio (rM) valori da 4 a 6;
- rischio elevato (rE) valori superiori a 6

Per ciascun rischio sarà necessario stabilire un programma degli interventi (PI) opportuni ad eliminarlo o ridurlo, ove possibile, secondo una scala di priorità quale può essere quella riportata nella tabella che segue:

Tabella Priorità interventi

VALORI DI RISCHIO	PRIORITÀ INTERVENTI
rE (valori uguali e superiori a 6)	interventi da programmare con urgenza
rM (valori da 4 a 6)	interventi necessarie nel breve-medio termine
rB (valori da 1 a 3)	interventi da programmare anche nel lungo termine

⁴ P = Probabilità

⁵ G = Gravità del danno

All. 4) Modello di VERBALE Data: _____ Ora: _____

- Riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 35 del D.Lgs.81/08
- Sopralluogo del RSPP/Consulente Sopralluogo del Medico Competente

Azienda: _____ Sede: _____

Hanno partecipato alla riunione

- Datore di lavoro: _____
- Rappresentante del Datore di lavoro: _____
- Responsabile del servizio P.& P.R.: _____
- Medico Competente: _____
- Rappresentante dei lavoratori: _____
- Altro: _____

Lista di distribuzione (a cura dell'azienda): _____

Ordine del Giorno

- Secondo quanto riportato nel O.d.G. comunicato il _____ (indicare la data).
- Individuazione figure dirigenti e preposto
 - Documento di valutazione dei rischi
 - Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
 - Criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale
 - Programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute
 - Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali
 - Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
 - Incaricati al trattamento dei dati del servizio di prevenzione e protezione (Privacy)
- Altro: _____

Conclusioni: a) in merito all'ordine del giorno

b) in merito alla verifica dell'organizzazione aziendale

c) in merito ai motivi riguardanti la sicurezza e la salute degli operatori

Quanto al punto a):

Programma Formalizzato Degli Interventi Preventivi e Protettivi

Tipologia intervento	Modalità	Tempificazione

Integrazioni e note

Conclusione del sopralluogo: (a cura del Medico Competente)
<input type="checkbox"/> Propongo programma sanitario in allegato <input type="checkbox"/> Confermo il programma sanitario
<input type="checkbox"/> Dispongo le seguenti modifiche:
<input type="checkbox"/> Prescrizioni eventuali:

La riunione si conclude alle ore _____

La prossima riunione avrà luogo in data _____

Firme dei Partecipanti

Datore di lavoro: _____ Rapp. Datore: _____

Medico Competente: _____ RIs: _____

Rssp: _____ Altro: _____